

SCHEMA DI ACCORDO

TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

E

REGIONE LOMBARDIA

ad integrazione dell'Accordo del 12 novembre 2002

**sottoscritto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione
dell'art. 15 del D.Lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei Trasporti.**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
- la Legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 avente ad oggetto “Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia”, che ha definito il quadro delle competenze regionali con riguardo allo sviluppo della qualità e funzionalità del sistema in materia di trasporto pubblico regionale e locale, ora confluita nella Legge regionale 14 luglio 2009 n. 11 “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti”;
- l’Accordo di Programma Quadro concernente la realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000, sottoscritto in data 1° settembre 1999 nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia;
- l’Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Lombardia per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi in concessione a FERROVIENORD S.p.A., sottoscritto il 2 marzo 2000 ai sensi dell’art. 8 del citato Decreto Legislativo n. 422/97;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 “Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2002 n. VII/10191 avente ad oggetto “Prospettive e criteri per la riqualificazione e lo sviluppo della rete ferroviaria regionale” con la quale sono state individuate, tra l’altro, le linee d’azione per la valorizzazione della rete ferroviaria regionale in concessione;
- il Regolamento regionale 26 novembre 2002 n. 11 “per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione a norma dell’art. 23 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22, e successive modifiche e integrazioni” che disciplina, in particolare, le modalità e le procedure per l’approvazione e la realizzazione dei progetti;
- l’Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia “ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 281/97 ai fini dell’attuazione dell’art.15 del D.Lgs.422/97 in materia di ferrovie concesse” (DGR n. VII/10960 del 4 novembre 2002), sottoscritto il

12 novembre 2002, con il quale sono state stabilite, tra l'altro, le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie dallo Stato alla Regione e il piano di investimenti da realizzare;

- il Decreto del Direttore generale della D.G. Sistemi di Trasporti ad Impianti Fissi del Ministero n. 2652 (TIF2) del 14 giugno 2005, registrato alla Corte dei Conti l'8 luglio 2005, con cui si è rimodulato l'Accordo di Programma del 12 novembre 2002 (DGR. n. VIII/20131 del 23 dicembre 2004);
- l'Accordo di programma del 09 marzo 2011 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia - ad integrazione dell'Accordo del 12 novembre 2002 sottoscritto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti - per il trasferimento delle risorse disponibili a valere sulle Leggi n. 910/86 e n. 385/90 (relativamente ai finanziamenti previsti per l'ammodernamento della Stazione Cadorna, per il quadruplicamento Cadorna – Bovisa e per l'ammodernamento della linea Brescia - Iseo – Edolo, nonché ai finanziamenti previsti per il collegamento Saronno – Malpensa, originariamente non comprese nell'ambito del predetto Accordo del 12 novembre 2002;
- l'Accordo di programma integrativo, sottoscritto il 14 marzo 2011, tra il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e la Regione LOMBARDIA, all'Accordo di Programma del 12 novembre 2002, con il quale sono stati inseriti ulteriori investimenti la cui copertura è stata garantita dalle maggiori risorse accertate sul conto di tesoreria n. 23360, intestato al Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con vincolo di destinazione a favore della Regione Lombardia, a seguito del mancato ricorso al mercato finanziario attraverso l'utilizzo diretto dei limiti d'impegno previsti a copertura degli interventi inseriti nell'accordo originario del 12 novembre 2002;

CONSIDERATO che:

- in relazione al programma di interventi a valere sulla Legge n. 910/86 per FERROVIENORD si è instaurato il contenzioso con il Consorzio CONFEMI (concessionario dei lavori relativi alla Stazione Cadorna, al quadruplicamento Cadorna – Bovisa, al collegamento Saronno – Malpensa nonché all'ammodernamento della Brescia Iseo Edolo);
- in data 17 gennaio 2007 è stata definita tra FERROVIENORD e Consorzio CONFEMI una proposta di Accordo transattivo per la risoluzione del contenzioso in essere ad eccezione di quello relativo al collegamento Saronno – Malpensa;

- il 18 gennaio 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere favorevole in merito all'atto transattivo proposto, sulla base del parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 7143 del 17 gennaio 2008;
- il 4 aprile 2008 è stato sottoscritto l'Accordo transattivo predetto, sulla base del quale sono state definite le spettanze reciproche delle parti a chiusura del contenzioso;

CONSIDERATO che:

- in relazione al contenzioso residuo con Consorzio CONFEMI relativo al collegamento Saronno – Malpensa i liquidatori del Consorzio – facendo seguito alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. I Civile N. 11446/17 depositata in data 10 Maggio 2017 in ordine alla causa residua relativa al Saronno – Malpensa - hanno fatto pervenire in data 5 marzo 2018 a FERROVIENORD una proposta di accordo transattivo per la definizione bonaria di tutti i contenziosi pendenti con il Consorzio stesso ed anche con i suoi soci;
- a seguito di trattativa con FERROVIENORD la proposta di Accordo è stata aggiornata e trasmessa dal Consorzio CONFEMI in versione definitiva in data 16 maggio 2018 ed in pari data è stata accettata da FERROVIENORD;
- l'Accordo prevede il riconoscimento di una cifra pari a 42 milioni di Euro di cui 2 milioni di Euro per spese legali e danni di immagine;
- l'efficacia dell'Accordo è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte della Regione Lombardia e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - quali soggetti finanziatori di FERROVIENORD con riguardo ai lavori oggetto dell'Atto - di parere favorevole al perfezionamento dell'accordo entro il termine del 15 settembre 2018, salva la facoltà di FERROVIENORD di chiedere una proroga da intendersi accettata da CONFEMI fino al 31 dicembre 2018;
- con nota n. 3305 del 17 maggio 2018 FERROVIENORD ha trasmesso a Regione Lombardia la proposta transattiva presentata da Consorzio CONFEMI;
- con nota n. 18341 del 28 maggio 2018 Regione Lombardia ha comunicato a FERROVIENORD gradimento e soddisfazione per l'effettiva possibilità di risoluzione della controversia ed ha preso atto della disponibilità di FERROVIENORD di destinare le risorse derivanti dall'Accordo per coprire i fabbisogni finanziari mancanti per completare il programma di rinnovo armamento della rete in concessione;
- con nota n. 18556 del 29 maggio 2018 Regione Lombardia ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la documentazione relativa all'accordo, chiedendo l'approvazione

dell'Accordo transattivo e la condivisione della destinazione delle somme recuperate a interventi di messa in sicurezza e ammodernamento della rete ferroviaria lombarda;

- nella seduta del 1° giugno 2018 il Comitato di Verifica e di Monitoraggio, di cui all'art. 10 dell'Accordo di Programma del 12 novembre 2002, ha proceduto - con il supporto della Segreteria Tecnica - alla verifica della proposta ed ha preso atto che il parere favorevole da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dovesse essere subordinato al parere dell'Avvocatura dello Stato;
- in data 19 settembre 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso a FERROVIENORD il parere rilasciato dalla competente Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 44034/2011 Sez. VII pervenuta in data 13 settembre 2018;
- il predetto parere – dato atto che la valutazione della congruità dell'offerta transattiva costituisce un apprezzamento di esclusiva competenza del soggetto danneggiato e tenuto conto della oggettiva aleatorietà delle iniziative recuperatorie successive alla definizione del contenzioso giudiziale – esprime il nullaosta in linea legale alla proposta di accordo transattivo;
- in data 2 ottobre 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso a Regione Lombardia il predetto parere della Avvocatura Generale dello Stato, invitandola a volersi esprimere – dopo aver effettuato la relativa istruttoria con FERROVIENORD - sulla congruità dell'offerta transattiva e ritenendo che in caso di esito favorevole del giudizio si potesse procedere alla stipula della transazione;
- in data 22 ottobre 2018 Regione Lombardia ha comunicato a FERROVIENORD ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il proprio parere favorevole ai fini della stipula della transazione;
- in data 26 ottobre 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, preso atto del parere di Regione Lombardia, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni ritenendo che FERROVIENORD potesse procedere alla stipula della transazione;
- FERROVIENORD - essendo insorti dubbi in merito al trattamento IVA da applicare al pagamento dell'importo previsto di Euro 42 milioni ed al fine di evitare il rischio di un contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria - ha presentato in data 15 novembre 2018 un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate;
- in data 28 marzo 2019 è pervenuto il parere dell'Agenzia delle Entrate che ha stabilito che la somma da corrispondere da parte del Consorzio CONFEMI a FERROVIENORD, prevista nell'Accordo Transattivo, è regolata dall'art. 26, comma 2, del DPR n. 633/1972;

- in data 2 maggio 2019 FERROVIENORD ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Regione Lombardia che in data 18 aprile 2019 FERROVIENORD e Consorzio CONFEMI hanno concordato gli atti necessari ad adempiere all'Accordo Transattivo e che il Consorzio CONFEMI in data 18 aprile 2019 ha provveduto al versamento - mediante bonifico bancario - dell'importo di Euro 42.000.000,00 (di cui 2 milioni di Euro per spese legali e danni di immagine);
- per effetto del pagamento del predetto importo si intendono definite - in via di transazione generale e definitiva – le controversie pendenti tra le parti, fatti salvi gli obblighi di procedere agli adempimenti per l'estinzione dei rapporti processuali;
- FERROVIENORD ha provveduto in data 16 maggio 2019 al deposito dell'importo di Euro 40.000.000,00 - da destinare al completamento degli interventi di potenziamento dell'armamento sulla rete FERROVIENORD (Armamento Tratta Saronno – Malnate – Lotto 2; Armamento Linea Locale Bovisa - Saronno; Armamento Linea Saronno – Como) – su “Time Deposit” vincolato;
- in data 24 giugno 2019 FERROVIENORD ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Regione Lombardia che - per effetto della definizione dei rapporti giuridici con CONFEMI a seguito dell'Accordo Transattivo e della conseguente regolazione delle partite finanziarie - si è reso disponibile sul bilancio di FERROVIENORD l'ulteriore somma di Euro 2.975.442,36, citata nella premessa “C” dell'Accordo Transattivo e che tale importo sarebbe stato rilevato - salva diversa indicazione - come debito verso Regione Lombardia in analogia all'importo di Euro 40.000.000,00 versato da CONFEMI in data 18 aprile 2019;
- che la Regione Lombardia, in ragione della natura delle risorse in parola, ha autorizzato la società Ferrovie Nord SPA a mantenere le somme medesime sul conto corrente “Time Deposit” vincolato n. 00988/2000/00100006 presso l'Istituto Bancario: Intesa San Paolo S.p.A. - Filiale: 00988 - Filiale Publ. Finance;
- che le risorse – alla scadenza del “time deposit” - sono state depositate sul conto corrente dedicato 100000002207 (IBAN n. IT06D0306903390100000002207) presso l'Istituto Bancario: Intesa San Paolo S.p.A. - Filiale: 00988 - Filiale Publ. Finance;

TENUTO CONTO che pertanto occorre prevedere un monitoraggio sul conto corrente in parola al fine di destinare eventuali risorse aggiuntive derivanti da “interessi attivi” al potenziamento delle linee ferroviarie;

CONSIDERATO che in ogni caso l'autorizzazione allo svincolo di somme dal conto corrente in argomento dovrà essere effettuato con le procedure previste dall'Accordo di programma originario del 12 novembre 2002 previa autorizzazione della Regione Lombardia e dopo aver acquisito il nulla osta del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione di un Accordo integrativo per l'individuazione degli interventi da realizzare con le risorse derivanti dalla chiusura del contenzioso con il Consorzio CONFEMI;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/..... del con cui è stato approvato lo schema del presente Accordo;

**TUTTO CIO ' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1
(Premesse)**

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2
(Oggetto)**

Oggetto del presente Accordo è l'integrazione all'Accordo di programma stipulato tra le parti in data 12 novembre 2002 al fine di regolare le modalità di utilizzo, da parte della Regione Lombardia, delle risorse derivanti dall'Accordo transattivo con il Consorzio CONFEMI per la realizzazione degli interventi di potenziamento ed ammodernamento della rete in concessione a FERROVIENORD S.p.A., di cui all'**Allegato n. 1**: intervento 1, intervento2, intervento 3 ed intervento 4, da realizzarsi con le predette risorse a integrazione del programma delle opere e degli investimenti già individuati dagli Accordi del 12 novembre 2002, del 09 marzo 2011 e del 14 marzo 2011 di cui in premessa - e delle modalità di utilizzo delle risorse da parte di Regione Lombardia.

Art. 3

(Riepilogo delle risorse e individuazione degli interventi)

Il riepilogo delle risorse disponibili alla data del _____ è determinato in **Euro 45.094.563,17** di cui all'**Allegato n. 2**.

Le parti, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, prendono atto che l'importo di **Euro 2.000.000,00** costituisce il ristoro a favore di FERROVIENORD S.p.A. dei costi previsti per spese legali e per danno di immagine, come riportati nell'**Allegato n. 3** del presente accordo.

Art. 4

(Erogazione delle risorse)

L'autorizzazione allo svincolo delle somme dal conto corrente sul conto corrente n. 100000002207 presso l'Istituto Bancario: Intesa San Paolo S.p.A. - Filiale: 00988 - Filiale Publ. Finance - dovrà essere effettuato con le procedure previste dall'Accordo di programma originario del 12 novembre 2002 previa autorizzazione della Regione Lombardia e dopo aver acquisito il parere del Comitato di verifica e monitoraggio, previsto dal richiamato accordo ed il successivo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Art. 5

(Adempimenti della Regione)

La Regione a seguito della sottoscrizione del presente Accordo provvederà a dar seguito alla realizzazione, mediante FERROVIENORD S.p.A., degli interventi riepilogati nell'Allegato 2 per un importo pari a Euro 43.094.563,17 (detratti i costi di cui all'articolo 3, secondo comma).

Le Parti concordano di destinare agli stessi interventi, o ad interventi da individuare successivamente, gli eventuali interessi maturati sul "Time Deposit" vincolato n. 00988/2000/00100006 presso l'Istituto Bancario: Intesa San Paolo S.p.A. - Filiale: 00988 - Filiale Publ. Finance.

A seguito delle istanze di FERROVIENORD S.p.A. e dell'espletamento della procedura prevista all'articolo 2, la Regione autorizza la medesima società al prelievo dei contributi dal "Time Deposit" vincolato.

Art. 6

(Rinvio delle clausole contenute nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 12 novembre 2002)

Per tutto quanto non regolato dal presente accordo valgono le clausole dell'Accordo di programma stipulato tra le parti in data 12 novembre 2002, come rimodulato con il D. D. n. 2652 (TIF2) del 14 giugno 2005.

Art. 7

(Verifica dell'attuazione degli interventi)

Al fine di assicurare una puntuale verifica dello stato di attuazione degli investimenti, nell'ambito delle procedure di realizzazione degli interventi individuati nell'allegato 2, la stazione appaltante procede alla nomina di un componente designato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e di un componente designato dalla Regione Lombardia nelle Commissioni di gara per l'affidamento delle prestazioni di lavori, servizi e forniture ed in quelle di collaudo tecnico amministrativo.

Art. 8

(Efficacia dell'accordo)

L'efficacia dell'accordo è subordinata alla registrazione del presente atto da parte degli organi di controllo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Milano,

PER IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

PER LA REGIONE LOMBARDIA